



C O M U N E D I C A S S A R O

PROVINCIA DI SIRACUSA

**Schema di REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISTALLAZIONE, LOCALIZZAZIONE, MONITORAGGIO E
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE,
RADIOTELEVISIVI E DELLE ATTIVITA' CHE PRODUCONO
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**

CAPO I : NORME GENERALI	PAG. 2
CAPO II : MISURE DI CAUTELA E OBIETTIVI DI QUALITA'	PAG. 2
CAPO III: PRESCRIZIONI URBANISTICHE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	PAG. 3
CAPO IV : RICHIESTA, RILASCIO E DURATA DELLA CONCESSIONE	PAG. 4
CAPO V : CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO, SANZIONI	PAG. 6
CAPO VI : PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE	PAG. 7
CAPO VII: NORME TRANSITORIE	PAG. 7
ALLEGATO A – SCHEMA ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO	PAG. 8

Cassaro, li ____/____/2007

Capo I

Art. 1 Norme generali

1. Il Regolamento viene adottato, ai sensi degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nella legge citata, nonché a quelli espressi dalla leggi regionali in materia.
2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti mobili su carrato e i provvisori installati nel territorio del Comune di Cassaro di potenza superiore a 5 W. , il rilascio di concessioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni delle fonti di emissione elettromagnetica.

Sono escluse le antenne trasmettenti radioamatoriali, nonché quelle di cui all'art. 2 della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001.

Art. 2 - Obiettivi

1. Con il presente Regolamento il Comune di Cassaro, in conformità con il principio di precauzione che ritiene prioritario, intende assicurare:
 - a) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
 - b) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile;
 - c) la salvaguardia dell'ambiente.
2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento di obiettivi di qualità, anche con riferimento agli impianti preesistenti.
3. Il Comune si fa carico di ogni opportuna iniziativa per una corretta informazione della popolazione.

Art. 3 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

Capo II

MISURE DI CAUTELA

Art. 4- Limiti sanitari

I limiti di esposizione sono prescritti dal D.M. del 10/09/1998 n. 381.

Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale e regionale intervengano con disposizioni diverse.

Fermi restando i limiti di cui al comma precedente, la progettazione e la realizzazione dei sistemi di teleradiocomunicazione indicati dal presente regolamento, devono avvenire sia utilizzando le migliori tecnologie disponibili che scegliendo i siti più idonei in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Per quanto previsto al precedente comma, viene fissato il seguente obiettivo di qualità:

- in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non deve essere superato il seguente valore di picco, indipendentemente dalla frequenza, mediato su un'area

equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo anche minore di sei minuti: 3 V/m per il campo elettrico, 0,008 A/m per il campo magnetico e per frequenze comprese fra 30 kHz e 300 GHz, 0,025W/m² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

Inoltre si dovrà dimostrare, all'interno del piano-programma come previsto dal successivo art. 9, il perseguimento dell'obiettivo di qualità fissato.

Art. 5 - Inserimento ambientale

1. Gestori degli impianti di cui all'art. 1 devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con l'ufficio tecnico comunale e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura.
4. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
5. Per il non trascurabile impatto sul territorio e le piccole dimensioni del centro urbano, i nuovi impianti sono ammissibili esclusivamente all'esterno del perimetro del centro abitato, comprese le zone di espansione di qualsiasi destinazione urbanistica, ciò anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati
6. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/2004 e dimostrare di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

Capo III

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRESCRIZIONI URBANISTICHE

Art. 6

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'installazione dei sistemi di cui al precedente art.1, indipendentemente dalla potenza cui operano nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz, in ottemperanza al "principio comunitario di precauzione" sono ammissibili esclusivamente all'esterno del perimetro del centro abitato ad una distanza non inferiore a m 300 dallo stesso (la distanza è calcolata dal punto più sporgente dell'impianto stesso).

Al fine di localizzare i siti per l'istallazione dei sistemi di cui al precedente art. 1 si individuano le seguenti diverse zone:

- **aree non idonee:** costituite dal perimetro del centro abitato e alla fascia di rispetto di mt. 300; le aree sottoposte a vincolo di tutela o classificate come siti di interesse storico, artistico, architettonico, monumentale e archeologico; le aree in cui ricadono o sono previste in PRG, ospedali, case di cura, scuole ed asili nido.
- **aree di attenzione:** costituite dalle aree poste a 300 mt di distanza dal perimetro del centro abitato e non sottoposti ai vincoli di cui al precedente comma, che nel raggio di 300 mt insistono fabbricati ed impianti civili, rurali ed industriali e sottoposte a vincolo paesaggistico ed ambientale;
- **aree compatibili:** sono quelle aree del territorio comunale prive di insediamenti e non sottoposti a vincoli di tutela di cui ai precedenti comma.

Nel rispetto delle precedenti disposizioni la localizzazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento deve rispettare le seguenti condizioni:

- A) antenne a palo infisse a terra: distanza di 300 m dall'edificio più vicino;
- B) antenne poste sul tetto degli edifici: possono essere installate a condizione che non esistano edifici più alti ad una distanza inferiore a 50 mt;
- C) le antenne non possono essere rivolte verso le aree in cui ricadono o sono previste ospedali, case di cura e/o riposo pubbliche o private, scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado.

Inoltre in ambedue i casi gli impianti debbono soddisfare anche le seguenti condizioni tecniche:

- 1) Le potenze dichiarate nel progetto (ERP in antenna) debbono rigorosamente rispettare tutte le attenuazioni del cavo utilizzato dal trasmettitore all'antenna, dichiarate nel progetto;
- 2) il Tilt utilizzato deve essere esclusivamente di tipo elettrico senza nessuna aggiunta di tilt meccanico;
- 3) i campi elettromagnetici precalcolati debbono sommarsi ai campi degli altri impianti già installati o da installare;
- 4) in base alla configurazione del centro abitato di Cassaro è indispensabile che le antenne degli impianti emettano fasci di massima radiazione quanto più possibilmente paralleli alle strade esistenti in modo da ridurre l'inquinamento elettromagnetico e garantire quindi il massimo rendimento, tenuto conto che la maggior parte dei fabbricati del centro sono realizzati in pietra bianca che scherma parzialmente i campi elettromagnetici dentro i fabbricati;
- 5) la misura del campo elettromagnetico dopo l'installazione deve essere fatta lungo le direttrici di massima radiazione di ogni antenna trasmittente, nei punti dove esistono abitazioni prossime all'antenna ed al centro del fascio considerando il tilt dell' antenna.

Nel caso di concentrazione di più impianti in uno stesso sito la potenza di riferimento è sempre quella complessiva dei vari impianti.

Art. 7 - Individuazione cartografica degli ambiti

- 1) La classificazione del territorio, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, è quella risultante dalle cartografie dello strumento urbanistico vigente
- 2) Nella **cartografia allegata** al presente Regolamento, contraddistinta con il N. 1, sono evidenziati gli impianti già attivi e autorizzati .

Art. 8 – Impianti esistenti

I gestori degli impianti di cui all'art. 1, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono presentare al Comune, entro 90 giorni dalla suddetta data, una comunicazione corredata della documentazione di cui al successivo art. 9. Nel caso di documentazione già presentata al Comune, è necessario indicare gli estremi della concessione/autorizzazione edilizia che la contiene e integrarla con le parti mancanti secondo quanto previsto dall'art. 9.

Anche i gestori degli impianti già esistenti sono obbligati al rispetto dell'art. 6 ed alla stipula del contratto d'obbligo di cui al successivo allegato A.

Gli impianti di cui al precedente art. 1 del presente regolamento, già installati all'interno del territorio comunale sono consentiti soltanto se conformi alle condizioni tecniche enunciate nell'art. 4 o fino alla scadenza della concessione o autorizzazione.

Nel caso di concentrazione di più impianti in uno stesso sito la potenza di riferimento è quella complessiva dei vari impianti.

Art. 9 - Piano generale e programma triennale delle nuove installazioni e/o modifiche degli impianti esistenti

Al fine di garantire la collocazione ottimale degli impianti nel territorio comunale, con particolare riferimento alla riduzione dell'esposizione alla popolazione, i gestori di rete per telefonia mobile e i titolari di emittenti radiotelevisive, che intendano procedere alla installazione di nuovi impianti, debbono presentare all'Amministrazione Comunale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e così entro il 31 gennaio di ogni triennio successivo, un Piano Generale (piano di Rete) per la programmazione annuale delle installazioni fisse e mobili da realizzare nel triennio successivo nel territorio comunale.

Esso è costituito da:

- 1) Planimetria in scala 1: 25.000 recante la localizzazione degli impianti esistenti e proposti;
- 2) Relazione tecnica riportante i criteri ai quali i gestori si sono attenuti nella redazione del piano con particolare riferimento alle misure impiegate per perseguire gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- 3) Descrizione particolareggiata del piano con indicazione della posizione ottimale dei siti e dei seguenti dati:
 - a) aree destinate ad ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, rientranti in un raggio di 300 metri dalle posizioni ottimali dei siti;
 - b) anno presunto di attivazione;
 - c) attestazione dei responsabili rappresentanti o delegati dei gestori concessionari che, a seguito della realizzazione dei singoli impianti previsti nel piano, verranno rispettate le condizioni riportate nel presente regolamento comunale relativo ai campi elettromagnetici, in particolare per quanto attiene il perseguimento degli obiettivi di qualità di cui all'art. 4.

Entro 60 giorni dalla presentazione, il Responsabile Comunale dell'Urbanistica convoca, in conferenza dei servizi, tutti gli Enti gestori che hanno presentato i piani per il triennio successivo al fine di determinare i siti più idonei per la localizzazione degli impianti.

L'Amministrazione Comunale sulla base del Piano-Programma delle installazioni può richiedere agli Enti gestori la predisposizione di progetti di concentrazione degli impianti indipendenti utilizzabili da diversi gestori su di uno stesso sito, regolamentandone la disposizione, tenendo conto della sommatoria dei campi elettromagnetici così generati, nel rispetto dei limiti e delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti.

Il progetto di concentrazione degli impianti dovrà essere validato da una relazione della struttura periferica dell'ARPA, competente per territorio.

I gestori nel caso di concentrazione di più antenne su una stessa struttura si impegnano a progettare i rispettivi impianti in modo che la struttura degli stessi sia idonea all'utilizzo anche da parte di altri gestori e la sommatoria delle emissioni sia eco-compatibile.

L'Amministrazione può segnalare proprie aree, strutture, fabbricati, pali, tralicci, ecc. sulle quali possono essere installate antenne singole o concentrate.

Il Comune, terminata la fase della concertazione con gli Enti gestori ed acquisiti i piani di rete di tutti i gestori e apportate le eventuali variazioni, trasmette all'ARPA, territorialmente competente, copia del Piano-Programma per il relativo parere.

Il Comune, acquisito il parere dell'ARPA, territorialmente competente, approva con deliberazione della Giunta Municipale il "Piano Generale" delle installazioni. L'approvazione può riguardare anche singole parti del Piano-Programma.

Tale Piano potrà essere oggetto di modifiche e di integrazioni nell'arco dei tre anni nei seguenti casi:

- 1) dismissione dell'impianto per cessazione dell'attività;
- 2) diversa dislocazione dell'impianto per cause di forza maggiore o per accordi intercorsi con l'Amministrazione quando il nuovo sito venga giudicato più idoneo al perseguimento degli obiettivi di qualità;

- 3) nel caso in cui intervenga sul mercato un nuovo gestore che intenda agire sul territorio comunale.

Non potranno essere rilasciate concessioni per nuove installazioni se non previste nell' apposito Piano Programma

Art. 10 – Comunicazioni di fine lavori

Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di installazione dell'impianto o la modifica di uno esistente, il Gestore dovrà comunicare al Comune l'avvenuta attivazione dell'impianto e contestualmente trasmettere una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche ed elaborati tecnici presentati ai sensi del precedente art. 12.

CAPO IV

RICHIESTA, RILASCIO E DURATA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

Art.11 -

L'installazione di impianti DI TELEFONIA MOBILE E/O RADIOTELEVISIVI è soggetta a concessione edilizia comunale.

Qualora, più soggetti, concorrono per l'installazione nel medesimo sito della suddetta antenna, si procede al sorteggio fra i vari richiedenti, che viene esperito in seduta pubblica previa, preventiva comunicazione alle parti.

Art.12

La domanda di concessione edilizia, relativa alla installazione o modifica degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento, da presentare con le modalità previste dal vigente regolamento edilizio comunale, dovrà contenere le seguenti indicazioni e allegati (in quattro copie) così suddivisi:

- 1) elaborati tecnici e documenti da allegare alla richiesta di concessione e/o autorizzazione edilizia per Stazioni radio base per telefonia mobile:**
 - a) Progetto dell' impianto in scala 1 :200;
 - b) Relazione geologica;
 - c) Planimetria dell'edificio o del traliccio in scala 1:100 corredata dai prospetti verticali in scala 1 :100 con il posizionamento delle antenne;
 - d) Cartografia aggiornata almeno in scala 1:1000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso, ove noto, e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico). Devono altresì essere opportunamente indicati gli insediamenti di cui al precedente art. 6 del presente regolamento;
 - e) Precisazioni di quali e quante altre stazioni radio base per telefonia mobile ed emittenti radio TV sono installate nella zona interessata per un raggio di m 300 dalla sorgente da installare con il corredo di carte topografiche in scala 1 :2000;
 - f) Scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico), che nel caso di installazione nel centro urbano deve essere solo di tipo elettrico;
 - g) Direzioni di puntamento rispetto al nord geografico;
 - h) Caratteristiche di irradiazione di ciascuna antenna trasmettente quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad

intervalli di almeno 2 gradi, altezza dell' asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo in cui è ancorata l'antenna con riferimento da terra;

- i) Range di frequenza e numero massimo di portanti e/o canali di trasmissione previsti per ogni cella;
 - j) Potenza massima al connettore d'antenna per portante e/o canale, ERP per portante ed ERP totale (potenza massima per num. max di portanti);
 - k) Relazione descrittiva dell'area d'installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell 'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
 - l) Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico prima dell 'installazione dell'impianto;
 - m) Valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenendo conto anche del campo elettromagnetico esistente nei luoghi adibiti a ' permanenze non inferiori alle 4 ore;
 - n) Autorizzazione della proprietà dove installare l'impianto tecnologico mediante:
 - 1) atto notorio del proprietario;
 - 2) verbali di assemblea condominiale con unanimità di voti;
 - 3) copia di convenzione, se trattasi di Ente Pubblico.
 - o) il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 46/90 ed includere in forma dettagliata: la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola d'arte e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto;
 - p) il progetto ai sensi della L 626/94 deve contenere un Piano di Sicurezza. In particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici il progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi.
 - q) relazione atte stante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causato dall'impianto;
 - r) Ulteriore documentazione prevista dal D.M. 381/1998 nonché dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 2. elaborati tecnici e documenti da allegare alla richiesta di concessione edilizia per Emittenti radiofoniche e televisive**
- a. progetto dell' impianto in scala 1 :200;
 - b. relazione geologica
 - c. cartografia aggiornata in scala 1 :2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso, ove noto, e delle aree di pertinenza in un raggio di 1000m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico). Devono altresì essere opportunamente indicati gli insediamenti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - d. precisazioni di quali e quante altre emittenti radio televisive e stazioni radio base per telefonia mobile sono installate nella zona interessata per un raggio di mt. 500 dalla sorgente da installare con il corredo di carte topografiche in scala 1 :2000;
 - e. costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con la frequenza di trasferimento del segnale;
 - f. scheda tecnica dell'impianto, con indicato il modello e le dimensioni delle antenne trasmettenti, l'altezza dal centro elettrico del sistema radiante, il guadagno rispetto all' irradiatore isotropo ed eventuale tilt elettrico ;
 - g. direzioni di puntamento rispetto al nord geografico;
 - h. diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiente corredati dell' attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
 - i. frequenza di trasmissione utilizzata;
 - j. potenza massima immessa in antenna e potenza massima in uscita dal trasmettitore;

- k. relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- l. copia della concessione per diffusione radio o televisiva rilasciata da Ministeri delle Comunicazioni;
- m. valutazione strumentale del fondo elettromagnetico prima dell'installazione dell'impianto;
- n. valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenendo conto anche del campo elettromagnetico preesistente, nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore;
- o. Autorizzazione della proprietà dove installare l'impianto tecnologico mediante:
 - 1. atto notorio del proprietario;
 - 2. verbali di assemblea condominiale con unanimità di voti;
 - 3. copia di convenzione, se trattasi di Ente Pubblico.
- p) esecuzione delle opere nel rispetto della legge 46/90 e delle normative e leggi inerenti la sicurezza e i criteri costruttivi nonché delle norme di prevenzione incendi;
- q) il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 46/90 ed includere in forma dettagliata: la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola d'arte e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto;
- r) il progetto ai sensi della L. 626/94 deve contenere un Piano di Sicurezza. In particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici il progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi.
- s) relazione atte stante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causato dall'impianto.
- t) Ulteriore documentazione prevista dai vigenti regolamenti edilizi.

L'istanza per il rilascio della concessione edilizia dovrà essere completa in ogni suo documento allegato come previsto ai commi precedenti e dovrà essere corredata da:

- 1. Parere e valutazione tecnica della struttura periferiche ARPA, competente per territorio.
- 2. Parere espresso dalla ASL competente per territorio
- 3. Schema di atto unilaterale d'obbligo a firma del Gestore secondo lo schema predisposto al successivo allegato A .

L' ARPA e la ASL competenti per territorio, ove lo ritengano opportuno, potranno richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per il rilascio del parere di competenza.

Art. 13 - Rilascio della concessione

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato:

- 1) alla corretta e completa presentazione della istanza di concessione secondo quanto indicato nei punti precedenti del presente articolo
- 2) al parere favorevole dell' ARPA e della ASL competenti per territorio.
- 3) al rispetto delle norme in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico-ambientale, storico-architettonica, monumentale ed archeologica .
- 4) alla dichiarazione di compatibilità paesaggistico-ambientale dell' ARPA qualora la concessione riguardi l'installazione di nuove antenne a traliccio con altezza superiore a ml 15 o installazione di nuove antenne con schermo o parabola riflettente di superficie superiore a mq 40.
- 5) al parere favorevole della commissione edilizia integrata con almeno un tecnico competente in materia di campi elettromagnetici, qualora costituita.

Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nel presente articolo.

Art. 14 - Obblighi

Al concessionario è fatto obbligo di produrre e prestare a favore del Comune polizza fidejussoria per eventuali danni a terzi o al Comune o inadempimenti nei confronti dell'Amministrazione.

L'importo della polizza fideiussoria è commisurato al valore presunto per danni a terzi, inadempimento o danno al Comune per un importo non inferiore ad € 200.000,00.

Al termine della concessione e comunque dopo sei mesi dalla scadenza della stessa la polizza verrà svincolata previo accertamento in contraddittorio fra le parti.

Art.15 - Divieti

E' fatto divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo in tutto o in parte l'uso dell'impianto a terzi. Nel caso di accertato inadempimento la concessione s'intende revocata senza avviso.

Art.16 - Rinnovo

La concessione ha la durata di anni quindici e può essere rinnovata una sola volta.

Capo V - Catasto, monitoraggio e controllo

Art. 17 – Catasto degli impianti

- 1) PRESSO L'ufficio TECNICO COMUNALE VIENE ISTITUITO il catasto degli impianti. L'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, VIENE TENUTO DAL COMUNE SULLA BASE DELLE COMUNICAZIONI DEI GESTORI.
- 2) I Gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, su sua richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.
- 3) Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche e alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi, sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.

Art. 18 - Monitoraggio e mappatura del fondo elettromagnetico

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento e per la generale caratterizzazione del territorio, l'ufficio TECNICO COMUNALE, avvalendosi degli organismi preposti, con spese a carico degli enti gestori, realizza ed aggiorna periodicamente la mappatura del fondo elettromagnetico.

Art. 19 - Controlli

- 1) Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli effettuati dall'A.R.P.A.. su richiesta degli uffici comunali, con la seguente frequenza minima dei controlli:
 - a. valore massimo di campo elettrico valutato e lo stimato da 1 V 1m a 3V 1m: annuale;
 - b. valore massimo di campo elettrico valutato e lo stimato da 3V 1m a 6V 1m: semestrale.
- 2) Tale controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione ed obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

- 3) Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Municipale e degli Uffici Comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.
- 4) Il Comune potrà effettuare, a propria discrezione, controlli utilizzando personale dipendente o incaricato, a spese del gestore, che dovrà provvedere al relativo versamento delle stesse nei modi e termini previsti all'art. 5 dell'allegato schema di atto unilaterale d'obbligo. Tutti i controlli effettuati dal Comune, saranno effettuati in prossimità degli spazi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore al giorno, come stabilito dall'art. 4 del DM 381/98, e saranno a totale carico del gestore.
- 5) I risultati dei rilevamenti verranno resi noti alle autorità competenti e alla ditta concessionaria.

Art. 20 - Sanzioni amministrative

- 1) Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza di concessione, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 10.000. In tal caso, l'Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
- 2) L'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale nell'atto di concessione è soggetta alla sanzione amministrativa di € 10.000. In tal caso, l'Amministrazione comunale ordina la sospensione della concessione per due mesi.
- 3) La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni in concessione dà luogo alla revoca della concessione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività.
- 4) In caso di superamento dei limiti di esposizione dei valori previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente regolamento, viene applicata la sanzione amministrativa di € 20.000 fino a € 310.000. L'Amministrazione comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori fissati e dichiarati in concessione.
- 5) In caso di recidiva viene applicata una sanzione amministrativa raddoppiata, viene ordinata la cessazione immediata dell'attività e viene revocata la concessione.
- 6) L'inadempimento, entro i termini previsti, degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l'applicazione di una sanzione pari a € 10.000.
- 7) In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto.
- 8) In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, viene applicata la sanzione di € 20.000.
- 9) Nei casi previsti dal comma precedente viene inoltre emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata la concessione già rilasciata.
- 10) Nel caso di inadempimento alla diffida a rimuovere un'installazione entro il termine fissato, il comune ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese del Gestore.
- 11) In caso di più violazioni, l'importo complessivo della sanzione non può superare € 310.000.
- 12) Restano salve le sanzioni penali ed amministrative per violazione edilizia di cui alla Legge 28/02/85, n.47, L.R. 10/08/1985 n.37 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo VI - Partecipazione e informazione

Art. 21 - Partecipazione

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in materia, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/97.

Art. 22 - Informazione e formazione

Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione della cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole.

Capo VII - Norme Transitorie

Art. 23 - Abrogazione

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

Art. 24 – Norma transitoria

Fino alla approvazione del presente regolamento e fino alla approvazione del Piano –Programma per l'anno 2003-2006 di cui all'art. 10 del presente regolamento possono essere installati e/o modificati solo quegli impianti di cui all'art. 1 che rispondano alle norme nazionali e regionali attualmente in vigore e che siano localizzati in zona agricola.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 26 - Durata

Il presente regolamento cesserà di avere efficacia nel momento in cui entreranno in vigore i decreti nazionali e le normative regionali e provinciali che regolamenteranno in materia specifica e più puntuale l'installazione, l'attivazione, il monitoraggio ed i risanamenti e di sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nelle frequenze sopra riportate, il tutto in riferimento a quanto previsto dalla legge 22/02/2001 n. 36.

ALLEGATO A
SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ via _____, in qualità di legale rappresentante della Società _____ con sede a _____ via _____ di seguito denominata "Gestore", in riferimento alla domanda di concessione e/o autorizzazione edilizia per l'installazione di un impianto tecnologico di teleradiocomunicazione, su

1. proprietà comunale (lotto o su tetto edificio) via _____
2. proprietà privata (lotto o su tetto edificio) via _____
presentata con nota del _____ prot. n. _____, esaminata con parere favorevole (pratica edilizia _____) e fatta oggetto della concessione e/o autorizzazione edilizia n. _____ del _____, presa visione, conoscenza ed accettazione del Regolamento Edilizio Comunale nonché del Regolamento Comunale CEM, con la presente si impegna a rispettare quanto disposto nei seguenti articoli.

Art. 1

Il Gestore a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi, i lavori e le procedure di adattamento necessari, ivi compresa la posa in opera ed il mantenimento di tutti i cavi funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con i relativi appoggi e manufatti.

Art. 2

Il Gestore deve comunicare con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale dismissione dell'impianto procedendo, entro i successivi 40 giorni, alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato preesistente.

Analogamente, il Gestore è tenuto alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato preesistente qualora indipendentemente dalla validità e vigenza della concessione decida autonomamente di disattivare l'impianto.

A garanzia di tale obbligo il gestore dovrà presentare fideiussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto alla scadenza della concessione.

E' fatto espresso divieto al Gestore di cedere ad altri il suo contratto.

Art. 3

Il Gestore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno ad altri impianti esistenti nell'area concessa.

Il Gestore solleva il Comune da ogni responsabilità civile e penale per gli eventuali danni che possono derivare a persone, animali e cose dall'impianto realizzato dallo stesso Gestore. A tali fini il Gestore dichiara di aver provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa n° _____ in data _____ con la compagnia _____.

Art. 4

Il Gestore, una volta eseguiti i lavori concessi, si obbliga a non apportare modifica alcuna e/o variante al progetto iniziale, pena la revoca della relativa autorizzazione all'attivazione.

Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nell'art. 9 del presente regolamento per il controllo dei campi elettromagnetici.

Il Gestore si obbliga altresì a disattivare l'impianto qualora non adempia alle prescrizioni previste nella concessione/autorizzazione edilizia e/o violi i limiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 5

Il Gestore si obbliga a sopportare tutte le spese necessarie per le attività di vigilanza e controllo come previsto dall'art. 6 del presente regolamento quantificate nel seguente modo:

- valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato minore di 0,5 V/m: € 990,00/annue.
- valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato da 0,5 V/m a 1 V/m: € 1.850,00/annue.
- valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato da 1 V/m a 3 V/m: € 2.800,00/annue.
- valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato da 3 V/m a 6 V/m: € 3.800,00/annue, nel caso di impianto interno al centro urbano e € 2.800,00/annue nel caso di impianto esterno al centro abitato.

Il pagamento delle suddette somme, per il primo anno di attivazione, dovrà essere eseguito in un'unica soluzione all'atto del ritiro della concessione/autorizzazione edilizia; per gli anni successivi le somme dovute dovranno essere versate anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancato pagamento si procederà alla sospensione dell'autorizzazione.

Art. 6

Il Gestore si impegna a di smettere immediatamente l'impianto qualora motivi di salute pubblica, pubblica incolumità o protezione ambientale rendessero necessario un provvedimento in tal senso da parte delle autorità competenti anche a seguito di nuove leggi, regolamenti o circolari ministeriali.

Art. 7

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Gestore.

Il presente atto verrà registrato presso l'Ufficio del Registro di Siracusa e in copia depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cassaro.

Cassaro,li

Il Gestore